



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2679 di data 17 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
 Lavori di manutenzione straordinaria "Sostituzione tubazione di adduzione acqua" su p.f. 5240/1 del rifugio alpino "**STELLA ALPINA AL LAGO CORVO**", p.ed. 1681, sito in località Lago Corvo - C.C. Rabbi - Comune di Rabbi.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Marco GADOTTI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bertò, Gian Marco Richiardone e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport, Gianfranco Mittempergher e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008, è stato approvato il regolamento di esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. n. 8/1993, modificata con l.p. n. 20/2007, ha previsto che la Commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987, rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 31 maggio 2019, con la quale la ditta Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo di Trafoier Ildegarda, con sede in Rabbi, Fraz. S. Bernardo, 47/a, ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria "Sostituzione tubazione di adduzione acqua" su p.f. 5240/1 del rifugio alpino "STELLA ALPINA AL LAGO CORVO", p.ed. 1681, sito in località Lago Corvo - C.C. Rabbi - Comune di Rabbi.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Lorenzo Carmeci, datati maggio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori riguardano la sostituzione della tubazione di adduzione alla turbina idroelettrica del rifugio, recentemente oggetto di manutenzione straordinaria, in quanto di diametro inadeguato. Nel dettaglio, gli interventi prevedono:

- riapertura dello scavo precedente e rimozione della tubazione attuale;
- posa di nuova tubazione diametro 160 mm;
- ritombamento e ripristino dell'area di intervento;
- sostituzione delle paratie dell'opera di presa.

Preso atto che non sono previste modifiche alla ricettività.

Preso atto dell'esito positivo, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - settore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino in ordine al procedimento di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 16 del d.P.P. 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto al rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZPS "Stelvio", relativo ai lavori di manutenzione straordinaria - sostituzione tubazione di adduzione acqua su p.f. 5240/1 a servizio del rifugio, inviato all'Ente richiedente con nota prot. n. S175/U466/2019/108801/17.11.1/57C3/MS, di data 18 febbraio 2019.

Considerato che l'intervento realizza un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto ambientale, della sicurezza e della gestione, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la ditta Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo di Trafoier Ildegarda, con sede in Rabbi, Fraz. San Bernardo, 47/a, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria "Sostituzione tubazione di adduzione acqua" su p.f. 5240/1 del rifugio alpino "STELLA ALPINA AL LAGO CORVO", p.ed. 1681, sito in località Lago Corvo - C.C. Rabbi - Comune di Rabbi, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della Ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative espresse dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - settore Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino e di seguito indicate ;
 - **i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;**
 - **qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione preventiva da parte dello scrivente Servizio;**
 - **a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi, dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso delle zolle erbose preesistenti o di sementi autoctone.**
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" ai fini della concessione per l'occupazione del demanio provinciale;
4. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna e al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GMR/fc